CODICE DEONTOLOGICO PER LE ORGANIZZAZIONI EROGANTI CORSI QUALIFICATI

L'Organizzazione i cui corsi di formazione sono stati qualificati/riconosciuti da CERSA e/o in fase di qualifica assumono i seguenti impegni.

Art. 1

L'Organizzazione deve comunicare ai propri clienti i contenuti della presente Codice deontologico.

Art. 2

L'Organizzazione è tenuta ad osservare scrupolosamente i precetti, gli obblighi ed i divieti fissati dal presente Codice deontologico, dai Regolamenti CERSA per qualificazione dei corsi di formazione ed utilizzo del marchio; la mancata osservanza di tutti o di parte di essi si configura come comportamento in contrasto con lo stato di Organizzazione titolare di qualificazione di corso CERSA.

Art. 3

L'Organizzazione deve svolgere la propria attività con competenza e professionalità, mantenendone l'aggiornamento continuo. Essa dovrà inoltre erogare i corsi di formazione in conformità alla normativa vigente, volontaria e cogente applicabile.

Art. 4

L'Organizzazione deve mantenere la riservatezza sulle informazioni acquisite durante lo svolgimento delle proprie attività.

Art. 5

L'Organizzazione non deve effettuare attività promozionali che possano indurre i clienti ad una non corretta interpretazione circa la qualificazione CERSA del corso o indurre aspettative ingannevoli.

Art. 6

L'Organizzazione deve operare con imparzialità ed indipendenza da condizionamenti di qualsiasi natura che possano influenzare l'attività svolta.

Art. 7

L'Organizzazione non deve effettuare attività concorrenziali nei confronti di CERSA.

Art. 8

L'Organizzazione non deve compiere azioni screditanti o lesive di qualsiasi natura nei confronti dell'immagine o interessi di CERSA e dei clienti, anche potenziali, interessati al corso qualificato CERSA. L'Organizzazione non può utilizzare la qualificazione del corso rilasciata in modo tale da arrecare discredito a CERSA né potrà rilasciare dichiarazioni ingannevoli o non autorizzate da CERSA.

Essa non deve utilizzare la qualificazione del corso come sinonimo di certificazione professionale dei partecipanti.

Art. 9

L'Organizzazione è tenuta a registrare e a documentare annualmente a CERSA, ogni reclamo connesso al corso qualificato. A fronte di ogni reclamo dovrà essere indicato:

- chi, come, quando e dove è stato formulato il reclamo;
- il contenuto del reclamo;
- l'azione intrapresa.

Essa dovrà inoltre mantenere evidenza dei reclami ricevuti e renderli disponibili su richiesta a CERSA.

Art. 11

L'Organizzazione è tenuta a fornire piena collaborazione a qualsiasi inchiesta formale su infrazioni al presente codice avviata da Organismi di accreditamento o di certificazione o per risolvere specifici casi di reclamo.

Art. 12

L'Organizzazione è tenuta a comunicare tempestivamente a CERSA qualunque procedimento disciplinare e/o giudiziale in corso, a suo carico.

Essa dovrà inoltre comunicare a CERSA qualsiasi sanzione, provvedimento o contenzioso con organi di controllo o altri enti circa il suo operato relativo al corso qualificato.

Art. 13

L'Organizzazione è tenuta ad interrompere l'utilizzo di ogni riferimento alla qualificazione del corso in seguito alla sospensione della stessa da parte di CERSA.

Le inosservanze agli articoli del presente Codice deontologico vengono segnalate al Comitato di Qualificazione di CERSA che, dopo avere sentito l'Organizzazione, può disporre le seguenti sanzioni:

- un richiamo scritto a cessare i comportamenti contrari alle presenti norme;
- la sospensione della qualificazione del corso per un periodo variabile da un minimo di 1 mese al massimo di 6 mesi;
- la revoca della qualificazione e la cancellazione dal Registro.

Le sanzioni decise dal Comitato di Qualificazione sono inappellabili.